



COMUNE DI CAMPO DI GIOVE
Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI OPERE
COMPORTANTI LA MANOMISSIONE
DI SUOLO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione C.C. n. ___ del _____

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO I..... | 3 |
| Art. 1 - Oggetto e finalità..... | 3 |
| Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico..... | 3 |
| Art. 3 - Norme procedurali..... | 3 |
| Art. 4 - Depositi cauzionali..... | 4 |
| Art. 5 - Limitazioni del traffico e segnaletica di cantiere..... | 5 |
| Art. 6 - Prescrizioni e deroghe..... | 5 |
| Art. 7 - Responsabilità e obblighi..... | 6 |
| TITOLO II..... | 7 |
| Art. 8 - Disfacimento delle pavimentazioni..... | 7 |
| Art. 9 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale..... | 7 |
| Art. 10 - Reinterri dopo la posa dei servizi..... | 7 |
| Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni..... | 8 |
| Art. 12 - Ripristino definitivo di aree a verde e pavimentazioni in sterrato o stabilizzato..... | 8 |
| Art. 13 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso..... | 9 |
| Art. 14 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in porfido, ciottoli, pietra e autobloccanti..... | 9 |
| Art. 15 - Ulteriori disposizioni generali..... | 10 |
| Art. 16 - Manufatti di servizio..... | 10 |
| TITOLO III..... | 11 |
| Art. 17 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini..... | 11 |
| TITOLO IV..... | 12 |
| Art. 18 - Violazioni regolamentari..... | 12 |
| TITOLO V..... | 13 |
| Art. 19 - Manomissione del suolo su strade provinciali..... | 13 |

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Società di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

- 1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia urbanistico - edilizia. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, previo versamento di una congrua cauzione, che verrà restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3- Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Campo di Giove è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari comunali incaricati o agli agenti di polizia municipale.

Art. 3 - Norme procedurali

- 1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2- La domanda in bollo redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico dovrà contenere:
 - il nome del richiedente;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto);
 - l'ingombro massimo previsto per il cantiere;

- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
 - l'attestazione di avvenuto versamento della cauzione;
- 3- Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
 - 4- Se ritenuto necessario in fase di istruttoria, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
 - 5- Responsabile del procedimento relativo all'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico è l'Ufficio Tecnico Comunale, che provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo comunale. Nel caso di documentazione incompleta i termini del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
 - 6- L'autorizzazione avrà, di norma, una durata di anni uno decorrenti dalla data di rilascio. Nei casi particolari (quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti), in cui la lunghezza degli scavi sia superiore ai 15 metri lineari, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prevedere, in relazione alla complessità dell'intervento, una durata maggiore dell'autorizzazione che, in ogni caso, non potrà superare i due anni dalla data di rilascio.
 - 7- Qualora le opere non vengano interamente realizzate nei termini previsti il concessionario dovrà presentare una nuova istanza per le parti non ultimate, corredata dalla documentazione di rito prevista al precedente comma 2.
 - 8- Prima di iniziare lavori di manomissione del suolo pubblico, il richiedente dovrà comunque dare avviso a tutti gli altri Concessionari di reti di pubblico servizio nel sottosuolo pubblico (Enel, Telecom, Ecogas, Saca, ecc..) e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
 - 9- In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione indirizzata a mezzo telegramma o fax e comunque almeno 1 ora prima dell'intervento. Solo in casi eccezionali per evitare interruzione di pubblici servizi è ammessa la comunicazione a mezzo telegramma o fax eseguita entro la giornata anche successivamente all'inizio dell'intervento.

Art. 4 - Depositi cauzionali

- 2- A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:
 - per scavi su pavimentazione bituminosa, di lunghezza da 0 a 3, ~~al ml.~~..... € 225,00
 - per scavi su pavimentazione bituminosa, di lunghezza da 3 a 6, ~~al ml.~~ € 300,00
 - per scavi su pavimentazione bituminosa, di lunghezza da 6 a 9 ~~al ml.~~..... € 450,00
 - per scavi oltre i 9 ml. al ml. € 80,00
 - per scavi su lastre in pietra, porfido, ciottoli, autobloccanti; al ml..... € 150,00
 - per scavi interessanti aree a verde o sedimi sterrati o stabilizzati, al ml.....€ 50,00
- 2- Il deposito cauzionale dovrà avere una durata minima di 18 mesi (comprensiva di 12 mesi per l'esecuzione dei lavori e 6 mesi per la verifica dell'assestamento della pavimentazione ripristinata) e potrà essere costituito con le seguenti modalità:

- a) versamento sul conto corrente postale intestato a "Tesoreria comunale"
 - b) versamento presso la Tesoreria comunale;
 - c) fidejussione bancaria o assicurativa, con impegno al versamento delle somme garantite in favore del Comune entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Responsabile del Servizio.
- 3- Nel caso in cui le opere, ripristino finale compreso, non vengano ultimate entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il deposito cauzionale dovrà avere essere prorogato di tanti mesi quanti ne occorrono all'ultimazione dell'opera.
 - 4- E' altresì facoltà del Responsabile del Servizio richiedere il prolungamento del deposito cauzionale qualora, trascorsi 6 mesi dall'esecuzione del ripristino, la pavimentazione non risulti correttamente assestata.
 - 5- Nei casi particolari, quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti in cui la lunghezza degli scavi sia superiore ai 15 metri lineari, il deposito cauzionale, a discrezione dell'Ufficio Tecnico, in luogo di quanto previsto dal precedente comma, potrà essere quantificato in misura pari all'importo delle opere di ripristino quantificato mediante computo metrico estimativo redatto dal progettista in base al Prezziario Regionale vigente al momento, e la relativa durata sarà proporzionale alla durata delle opere maggiorata dei 6 mesi previsti per la verifica dell'assestamento della pavimentazione ripristinata.

Art. 5 - Limitazioni del traffico e segnaletica di cantiere

- 1- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3 comma 1.
- 2- Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 5 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà ad emettere le eventuali ordinanze.
- 3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente e dell'Impresa esecutrice a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni o indicazioni impartite dagli organi di polizia municipale.
- 4- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.

Art. 6 - Prescrizioni e deroghe

- 1- I lavori dovranno essere iniziati e condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2.
- 2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo, ecc.) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e

comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte. Detta colmataura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.

- 3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale.
- 4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, fognature, rete idrica o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte in conformità alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 5- In particolare e previo accordi diretti con il Concessionario, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione **necessari**, addebitandone l'onere al Concessionario stesso. In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 7 - Responsabilità e obblighi

- 1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale dei lavori, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da parte di terzi.
- 2- Per una durata di 6 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni eventuale intervento di ripristino che si rendesse necessario durante questo periodo.

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8 - Disfacimento delle pavimentazioni

- 1- La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi, onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo;
 - b) in alternativa, per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso, si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli, cubetti, autobloccanti, etc..., lungo una linea ideale più uniforme possibile;
 - c) esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti;
 - d) nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli;
 - e) i materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, autobloccanti, etc..) saranno collocati in prossimità dello scavo o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo;
 - f) i materiali non reimpiegabili (quali porfidi, cordonature, pietre, autobloccanti, etc..) dovranno essere sostituiti con materiali nuovi o di recupero di uguale fattura;
 - g) il materiale risultante dagli scavi dovrà essere trasportato alle discariche autorizzate;
 - h) tutti gli oneri necessari al corretto svolgimento delle opere "a regola d'arte" saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 9 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

A secondo del tipo di sedime da ripristinare, dovranno essere impiegati i seguenti materiali: materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:

- a) sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio;
- b) ghiaione in natura <Tout - Venant > 0-100;
- c) misto granulare frantumato stabilizzato 0-40;
- d) misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento;
- e) conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12;
- f) conglomerato bituminoso per strato di tondisco e/o binder rispettivamente 0/20 e 0/30.

Art. 10 - Reinterri dopo la posa dei servizi

- 1- I rinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:
 - a) qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana; su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali, etc..;
 - b) le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di sabbia costipata; l'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti; nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con

- sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il reflueno della sabbia di ricoprimento; dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc..;
- c) per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto; potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate;
 - d) il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili);
 - e) dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

- 1- Nel caso di strade bitumate, prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso (tondisco e/o bynder) di granulometria 0,20 o 0/30, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
- 2- Nel caso di pavimentazione in porfido, ciottoli, pietra o autobloccanti, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
- 3- Nel caso di aree a verde o pavimentazioni in sterrato o stabilizzato, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio costituito da materiali inerti idonei ad offrire un adeguato grado di compattezza.
- 4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento.
- 5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima, anche civilmente, per tutto il periodo previsto all'art. 7, comma 2.

Art. 12 - Ripristino definitivo di aree a verde e pavimentazioni in sterrato o stabilizzato

- 1- Le aree a verde dovranno essere definitivamente ripristinate, nella stagione opportuna e comunque non oltre 4/6 mesi dal ripristino provvisorio, mediante ricarica terra di coltivo, semina a prato, rullatura, innaffiatura ed ogni opera necessaria al ripristino delle aree stesse come in origine, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2- Le pavimentazioni in stabilizzato o in sterrato dovranno essere definitivamente ripristinate, entro e non oltre 4/6 mesi dal ripristino provvisorio, con materiali inerti idonei (quali stabilizzato, ghiaia, ghiaietto, ecc..), debitamente rullati e costipati, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- 3- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 6 mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'assestamento 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 13 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

- 1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque entro 4/6 mesi dal ripristino provvisorio, in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere al ripristino definitivo della pavimentazione mediante stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm. 3 di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (tappeto), anche in corrispondenza della zona attigua, per 50 cm. oltre i margini dello scavo, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione.
- 2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:
- a) il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di 0,50 metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente;
 - b) in ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 3,50 dovrà essere ribitumata con tappeto di usura l'intera larghezza della sezione stradale;
 - c) per sezioni stradali oltre i mt 3,50 dovrà essere ribitumata con tappeto di usura la larghezza di mezza sezione stradale;
 - d) particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino effettuato, che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
- 3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico per specifici casi, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di mt. 0,50 per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a mt. 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente;
 - b) in corrispondenza degli attraversamenti oltre la mezzeria, o in caso di sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 3,50, la pavimentazione dovrà essere ripristinata come sopra descritto per tutta lunghezza della sezione stradale;
 - c) nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura dovrà esteso a tutta la carreggiata stradale interessata;
 - d) particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino effettuato che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
- 4- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 6 mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'assestamento 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 14 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in porfido, ciottoli, pietra e autobloccanti

- 1- La pavimentazione in porfido, ciottoli, pietra e autobloccanti dovranno essere ripristinate definitivamente, immediatamente dopo il ripristino provvisorio, con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I materiali suddetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente.

- 2- Salvo diverse disposizioni, da concordare di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale, è prescritta la realizzazione di un letto di posa in sabbia, dello spessore minimo di cm. 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15 con interposta rete elettrosaldata.
- 3- Successivamente una volta costipati i materiali, tali pavimentazioni dovranno essere sigillate con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 1 mese dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'assestamento 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 15 - Ulteriori disposizioni generali

- 1- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale anche in corso di esecuzione dei lavori (quali ad esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, disposizioni in merito alla situazione dei sotto servizi già esistenti, ripristino del manto e della segnaletica, etc..) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti, onde evitare pregiudizi per l'incolumità pubblica o nell'erogazione dei servizi esistenti.
- 2- Ogni qualvolta l'intervento di manomissione del suolo pubblico lo richieda, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, anche al ripristino come in origine della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
- 3- Il Concessionario dovrà altresì trasportare a propria cura e spese alle discariche autorizzate tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

Art. 16 - Manufatti di servizio

- 1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità. In particolare:
 - a) pozzetti: provvisti di chiusino in ghisa carrabili anche se insistenti sul marciapiede; il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc., da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta apposita pratica edilizia (permesso di costruire o D.I.A.) e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente circostante.

TITOLO III

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 17 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

- 1- Se, a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa.
- 2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
- 3- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di eventuale sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
- 4- La verifica delle opere di ripristino sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale previa comunicazione di fine lavori da effettuarsi a cura del Concessionario ad effettiva ultimazione del ripristino definitivo.
- 5- La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico, trascorsi sei mesi dalla comunicazione di fine lavori, dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. E' comunque facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tecnico richiedere il prolungamento del deposito cauzionale qualora, pur essendo trascorsi 6 mesi dall'esecuzione del ripristino, la pavimentazione non risulti correttamente eseguita e/o assestata.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 18 - Violazioni regolamentari

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato dalla diffida emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
- 2- Trascorso tale termine l'Ufficio Tecnico Comunale congiuntamente alla Polizia Municipale provvederanno all'accertamento dei danni e all'elevazione di apposito verbale di contravvenzione. In particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori con le procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, mediante recupero della cauzione versata a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori. In caso di polizza fidejussoria si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati.
- 3- Nel caso in cui il deposito cauzionale non risulti sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle opere di ripristino eseguite d'ufficio, è fatta salva ogni possibilità per il Comune di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il recupero di eventuali maggiori somme dovute dal Concessionario inadempiente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Manomissione del suolo su strade provinciali

- 1- Anche per le manomissioni del suolo interessanti la viabilità provinciale, all'interno del centro abitato, il Concessionario dovrà ottenere preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Campo di Giove, previo nulla osta dell'Ente proprietario ai sensi del vigente codice della strada.
- 2- In tal caso il concessionario sarà tenuto ad attenersi a tutte le prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia in sede di nulla osta, nonché uniformarsi ed adeguarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale anche in corso di esecuzione dei lavori (quali ad esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, disposizioni in merito alla situazione dei sotto servizi già esistenti, ripristino del manto e della segnaletica, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti, onde evitare pregiudizi per l'incolumità pubblica o nell'erogazione dei servizi esistenti.
- 3- Le eventuali manomissioni del suolo interessanti la viabilità provinciale al di fuori del perimetro del centro abitato, sono invece di esclusiva competenza della Provincia, alla quale vanno indirizzate le relative domande.
